



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 59 Soggetta invio capigruppo N <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contrattazione collettiva integrativa - costituzione del fondo risorse decentrate 2023, indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione. Presa d'atto costituzione fondo risorse decentrate 2022, utilizzo.

L'anno **duemilaventitre** addi **trenta** del mese di **novembre** alle ore 12 , previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalita' mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti la Giunta Comunale. All'appello nominale, effettuato in modo telematico, risultano:

SEMINO FABIO	SINDACO	Presente
VERNA MAURIZIO	VICE SINDACO	Presente
MARUFFO JACOPO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza, in ufficio, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI OLIVOTTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA

Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : G.C. n. 59 del 30.11.2023

OGGETTO : Contrattazione collettiva integrativa - costituzione del fondo risorse decentrate 2023, indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione. Presa d'atto costituzione fondo risorse decentrate 2022, utilizzo.

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. Giovanni Olivotto)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il CCNL 21/05/2018 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016-2018;

VISTO il CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia in termini di ordinamento professionale del personale medesimo;

ATTESO che il CCNL 21/05/2018 disciplina tempi e procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente sino al 31/12/2022;

RICHIAMATO l'art. 67 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente e il successivo art. 68 che ne disciplina le voci di utilizzo;

ATTESO che il CCNL 16/11/2022 disciplina tempi e procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATO l'art. 79 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente ai sensi del successivo art. 80;

DATO ATTO che:

- la costituzione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di parte pubblica, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;

- nel corso dell'anno 2022 non si è proceduto alla formale costituzione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016-2018;

- si rende necessario procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 e alla presa d'atto, ancorché tardiva, della formale destinazione delle quote destinate al pagamento delle progressioni economiche orizzontali storiche e dell'indennità di comparto, tenuto conto che, come previsto dall'allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs 118/2011 *“nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”*. Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluita nell'avanzo

vincolato dell'anno 2023 potrà essere spesa, nell'anno 2023; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa.

- l'art.7 del CCNL 2019-2021 definisce i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie che formano oggetto della contrattazione medesima;

- rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la disciplina negoziale delle materie ed istituti demandati alla contrattazione in sede decentrata;

ATTESO che, con propria deliberazione n° 37 del 31 agosto 2023 è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16/11/2022 e che pertanto sussistono i presupposti per dare avvio alla sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8 del CCNL;

RICHIAMATO

- l'allegato schema di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 (**allegato A**) facente parte integrante della presente deliberazione, quantificato in € 12.761,16;

- l'allegato schema di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023 quantificato in € 13.512,12 facente parte integrante della presente deliberazione (**Allegato B**);

PRESO ATTO delle risorse a carico del fondo 2022 necessarie a compensare le voci retributive fisse e ricorrenti del personale dipendente del Comune di Garbagna relativamente all'anno 2022 a titolo di progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto pari a € 9.753,84; atteso che come previsto dall'allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs 118/2011 *“nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”*. Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluita nell'avanzo vincolato dell'anno 2023 potrà essere spesa, nell'anno 2023; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa.

CONSIDERATO CHE:

- è necessario:

a) approvare, ora per allora, della costituzione del fondo risorse decentrate 2022 nel rispetto di quanto disciplinato dall'art 67 commi 1 e 2 lett. da a) a g) del nuovo CCNL 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 e fornire gli indirizzi per il suo utilizzo nelle more di quanto disposto dall'allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs 118/2011 anche in riferimento alla deliberazione n. 15/2018/PAR del 28 febbraio 2018 della Corte dei conti del Molise per la quale la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al fondo potranno essere impegnate e liquidate:

- la prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse;
- la seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di

competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione;

- la terza e ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

b) approvare la costituzione del fondo risorse decentrate 2023 nel rispetto di quanto disciplinato dall'art 79 comma 1 e seguenti del nuovo CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2023 e fornire gli indirizzi per il suo utilizzo;

c) dare atto che per il pagamento delle progressioni economiche storiche e per l'indennità di comparto 2022 risultano indisponibili alla contrattazione € 9.753,84;

d) dare atto che per il pagamento delle progressioni economiche storiche e per l'indennità di comparto 2023 risultano indisponibili alla contrattazione € 9.814,95;

c) sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere quanto prima all'avvio della fase di contrattazione decentrata finalizzata alla distribuzione dei fondi risorse decentrate anni 2022 e 2023 secondo quanto disciplinato dall'art. 68 CCNL 2016-2018 per l'anno 2022 e art 80 CCNL 2019-2021 per il 2023;

d) esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la delegazione di parte pubblica durante la trattativa per la suddivisione del Fondo risorse decentrate 2023;

- per quanto attiene la Costituzione del Fondo risorse decentrate 2023 sono a tutti gli effetti richiamate le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

DATO ATTO:

- che il comma 7 dell'articolo 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate a decorrere dall'anno 2023 precisando altresì che dal 1° gennaio dello stesso anno debbano pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nell'art.79, CCNL 2019-2021 stesso;

- che il comma 4 dell'articolo 80 “Fondo risorse decentrate: utilizzo” dispone in merito all'utilizzo dei Fondi risorse decentrate a decorrere dall'anno 2023 e che dal 1° gennaio di tale anno debbano pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nell'articolo 80 stesso;

VISTA

- la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata riduzione del fondo, così come non si rende necessario decurtare il fondo negli anni successivi:

Dato atto che:

- l'importo del salario accessorio dell'anno 2022, da confrontare con il 2016, e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 22.048,66 di cui € 21.701,95 soggette al limite 2016;
- l'importo del salario accessorio dell'anno 2023, da confrontare con il 2016, e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 22.886,66 di cui € 20.284,90 soggette al limite 2016;

Visto rispettivamente:

- l'importo del salario accessorio che ammonta, come storicizzato, per l'anno 2016 a € 21.829,45 comprensivo di budget per le posizioni organizzative;

- lo schema di costituzione del fondo risorse decentrate 2022 predisposto ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016-2018 e lo schema di utilizzo del fondo stesso in riferimento alle sole quote di retribuzione fisse e continuative del personale dipendente quali sono le progressioni economiche orizzontali storiche e l'indennità di comparto (allegato A) per complessivi € 9753,84, tenuto conto che come previsto dall'allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs 118/2011 *“nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”*. Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa.

- lo schema di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023 predisposto ai sensi dell'art. 79 CCNL 2019-2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B) così dettagliato, per la parte stabile:

- risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018 per un importo complessivo pari a € 12761,16;
- un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 per € 25350;
- un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Per l'anno 2023 tali incrementi sono pari a € 494,91, somma, quest'ultima, che non risulta essere assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- una decurtazione per incarichi di posizione organizzativa pari a € 1.504,09.

Per la parte Variabile:

- ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d) la stessa è costituita dalle quote relative ai risparmi su straordinario anno precedente, quali risorse variabili per complessivi € 918,29;
- ai sensi dell'art. 79, comma 5, la stessa è costituita dalle quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 le quali sono computate, quali risorse variabili e una tantum per complessivi € 507;
- ai sensi dell'art. 79, comma 3, la stessa è costituita dalle quote relative allo 0,22% del monte salari 2018 di competenza degli anni 2022 (una tantum) e 2023 le quali sono computate, quali risorse variabili per complessivi € 261,66.

RITENUTO INFINE

di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa - parte economica 2023, al fine di un corretto ed equilibrato

utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) destinare una quota adeguata di risorse atte a finanziare gli incentivi per premiare la performance organizzativa e individuale ed a incentivare e premiare il merito da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente, eventualmente anche rimodulando le risorse destinabili agli istituti indennitari di cui all'art. 80 del CCNL;

b) valutare l'eventuale possibilità di riservare alle progressioni economiche all'interno delle aree - ex art. 14 CCNL 16/11/2022 - un ammontare di risorse sufficiente a attribuire esclusivamente su base selettiva e meritocratica, fermo restando la necessità di procedere al confronto con la parte sindacale per la definizione dei criteri generali applicativi finalizzati all'attribuzione dei differenziali economici con decorrenza 1° gennaio 2023;

per quanto attiene la parte economica riferita all'anno 2022, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, si impartisce quale indirizzo prioritario di destinare una quota adeguata di risorse atte a finanziare gli incentivi per premiare la performance organizzativa e individuale ed a incentivare e premiare il merito da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente.

VISTO il CCNL 16.11.2022 relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DELIBERA

1. di approvare la costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno 2022 costituito ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016-2018 del 21.05.2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A); l'utilizzo dello stesso avviene alle condizioni tutte sopra specificate;
2. di approvare la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023 costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di prendere atto dell'utilizzo del fondo 2022 limitatamente alle quote di retribuzione fisse e continuative del personale dipendente quali sono le progressioni economiche orizzontali storiche e l'indennità di comparto, nonché di destinare una quota adeguata di risorse atte a finanziare gli incentivi per premiare la performance organizzativa e individuale ed a incentivare e premiare il merito da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente per le prestazioni rese nell'anno 2023;
4. di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa economica per l'anno 2023 per il personale alle dipendenze del Comune di Garbagna con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato:

- a) destinare una quota adeguata di risorse atte a finanziare gli incentivi per premiare la performance organizzativa e individuale ed a incentivare e premiare il merito da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente, eventualmente anche rimodulando le risorse destinabili agli istituti indennitari di cui all'art. 80 del CCNL;
- b) valutare l'eventuale possibilità di riservare alle progressioni economiche all'interno delle aree - ex art. 14 CCNL 16/11/2022 - un ammontare di risorse sufficiente a attribuire esclusivamente su base selettiva e meritocratica, fermo restando la necessità di procedere al confronto con la parte sindacale per la definizione dei criteri generali applicativi finalizzati all'attribuzione dei differenziali economici con decorrenza 1° gennaio 2023;
5. di stabilire che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale e di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022 anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione a eventuali problematiche negoziali formulate dalle OO.SS. nel corso della trattativa;
6. di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021 nonché alla RSU e alle OO.SS. Rappresentative.
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL

Allegato A) COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022

Allegato B) COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 07.12.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.11.2023

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
- Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 07.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANNI OLIVOTTO